

Foglio informativo X Garantito

Foglio Informativo relativo al **Mutuo Chirografario con durata da 12 a 60 mesi** per le ditte individuali, società di persone e società di capitali garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese erogato da Banca AideXa S.p.A. nonché per i finanziamenti per i quali il cliente richiede le agevolazioni di cui alla c.d. "Nuova Sabatini".

Condizioni Massime valide fino a nuovo avviso

Informazioni sull'intermediario

Denominazione Legale	Banca AideXa S.p.A.
Sede legale	via Cusani 10, 20121, MILANO (MI)
Sede operativa	Via Solari 11, 20144, MILANO (MI)
Numero di telefono	0287293700
Servizio Clienti	0287293700
Sito Internet	www.aidexa.it
E-mail	info@aidexa.it
PEC	aidexa@legalmail.it
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Milano	00691500706
Numero di Iscrizione all'Albo delle banche ex art. 13 del TUB	8092
Codice ABI	03625

Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e all'Arbitro Bancario Finanziario.

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo della Banca d'Italia.

Offerta Fuori Sede - Soggetto incaricato dell'offerta

Ragione/Denominazione sociale

.....
Nome e Cognome Cod. Identificativo.....

Indirizzo.....Nr.....

Numero di Telefono.....

E-mail.....

Iscrizione ad albo/elenco..... Nr.....

Qualifica

Che cos'è X Garantito

Caratteristiche del Mutuo Chirografario X Garantito con durata da 12 a 60 mesi

X Garantito è un mutuo chirografario con durata da 12 a 60 mesi e richiedibile a Banca AideXa S.p.A. (di seguito, anche "AideXa" o "Banca AideXa") per un importo che va da un minimo di **Euro 25.000 (Euro venticinquemila/00)** fino ad un massimo di **Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00)**. In caso di richiesta di Agevolazione Nuova Sabatini, l'importo minimo del finanziamento è pari a Euro 25.000 (Euro venticinquemila/00). Il finanziamento è assistito da una garanzia rilasciata - ai sensi ed in conformità alla normativa tempo per tempo vigente - dal Fondo di Garanzia per le PMI (legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a) gestito da *Medio Credito Centrale S.p.A.*; in particolare, è una garanzia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile emessa direttamente nell'interesse del Cliente ed a favore della Banca. La garanzia prevede la copertura sino ad un massimo dell'80% delle obbligazioni pecuniarie di cui al Contratto di Mutuo che dovessero non essere adempiute dal Cliente, fermo restando l'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle disposizioni operative e/o successive integrazioni di legge emanate, la garanzia diretta è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di soggetto beneficiario finale. L'erogazione del mutuo da parte di Banca, pertanto, è connessa al rilascio della predetta garanzia ai sensi ed in conformità con la normativa applicabile alla stessa.

Il Cliente non beneficia della preventiva escussione del soggetto garante.

Il rimborso del finanziamento ad AideXa in linea capitale ed interessi, calcolato in funzione del tasso scelto, avviene su base mensile, secondo il piano di ammortamento allegato al documento di sintesi del mutuo X Garantito che il Cliente è tenuto ad esaminare prima di sottoscrivere la richiesta.

La Banca, a sua discrezione e ove sussistano i requisiti, potrebbe includere il finanziamento nell'ambito del portafoglio finanziato dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) attraverso il programma EaSI (Employment and Social Innovation). Il programma è volto a sostenere finanziamenti destinati alle microimprese e all'imprenditoria sociale ed è stato lanciato dall'Unione Europea per promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale e l'innovazione nell'economia sociale (eif.org/index.htm; [Social economy and inclusive entrepreneurship - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission \(europa.eu\)](http://Social economy and inclusive entrepreneurship - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu))).

Qualora la Banca utilizzasse i fondi FEI per l'erogazione del presente finanziamento non vi sarebbe alcun impatto economico per il cliente, quest'ultimo verrà inserito in un programma di formazione e comunicazione inerente a FEI.

Caratteristiche Nuova Sabatini

Il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy in breve MIMIT), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), con decreto del 22 aprile 2022 pubblicato in G.U. in data 16 giugno 2022, ha adeguato la disciplina operativa della misura Beni Strumentali "Nuova Sabatini" - istituita dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal successivo decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 - a seguito delle intervenute modifiche della normativa di riferimento, disposte in particolare dall'articolo 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del 2016, dall'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'articolo 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale decreto, unitamente alla Circolare Direttoriale del 6 dicembre 2022 n. 410823 emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso, l'ammontare massimo, la concessione, erogazione dei contributi nonché le caratteristiche dei finanziamenti che danno diritto alle agevolazioni previste dalla Misura.

La Misura in argomento - destinata alle micro, piccole e medie imprese (PMI), che rispettano i requisiti di accesso all'agevolazione previsti dal suddetto decreto - è finalizzata alla realizzazione dei seguenti programmi di investimento:

- a) **"investimenti in beni strumentali"**: acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del Codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- b) **"investimenti 4.0"**: acquisto di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity,

robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;

- c) **“investimenti green”**: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

I programmi di investimento di cui sopra devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale. Per l’erogazione dei finanziamenti, la Banca utilizza fondi propri.

Il MIMIT potrà concedere a favore del Soggetto Beneficiario un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al predetto finanziamento:

- al tasso di interesse annuo del 2,750% per gli “investimenti in beni strumentali”;
- al tasso di interesse annuo del 3,575% per gli “investimenti 4.0” e “investimenti green”.

Per i requisiti di accesso alle agevolazioni, per le modalità di presentazione della domanda, per la richiesta ed erogazione del contributo e per ogni altra specifica relativa alla Misura Beni Strumentali “Nuova Sabatini” si rimanda alla Normativa Applicabile consultabile sul sito del **MIMIT**.

Il Mutuo Chirografario X Garantito e i suoi rischi

Nel caso di **mutuo a tasso fisso**, il tasso d’interesse e di conseguenza l’importo della rata da rimborsare restano quelli fissati nel contratto per tutta la durata del prestito. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali diminuzione dei tassi di mercato che dovessero verificarsi nel tempo. Il mutuo a tasso fisso però è consigliato a chi teme che i tassi di mercato possano aumentare, e sin dal momento della firma del contratto vuole conoscere con certezza gli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo da restituire. A fronte di questo vantaggio la banca solitamente applica condizioni meno vantaggiose rispetto al mutuo a tasso variabile.

Nel caso di **mutuo a tasso variabile**, il tasso di interesse può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza seguendo le oscillazioni di un tasso di mercato o di politica monetaria di riferimento. Comporta il rischio di essere soggetto ad un eventuale aumento insostenibile dell’importo delle rate. A parità di durata, i mutui a tassi variabili sono solitamente più convenienti all’inizio, ma le rate possono crescere nel tempo, anche in misura consistente. Il mutuo a tasso variabile è ideale per chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato, o in ogni caso potrà sostenere eventuali rincari dell’importo delle rate e i rischi specifici legati alla tipologia di contratto.

Per i mutui a tasso indicizzato viene predisposto il c.d. Piano di Sostituzione degli Indici (di seguito “Piano”), redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 118-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – “TUB”), che disciplina le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o della cessazione della sua fornitura. Il Piano introduce un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali, volto a garantire l’adeguamento del contratto a parametri predeterminati in tali circostanze, evitando incertezze sulla validità o eseguibilità dello stesso. Il Piano è consultabile sul sito di Banca Aidexa.it nella sezione dedicata alla trasparenza.

Ove il finanziamento dovesse rientrare all’interno del portafoglio finanziato da FEI non si rilevano rischi aggiuntivi per il cliente.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Se il Cliente non è una microimpresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Banca AideXa ha facoltà di modificare i tassi di interesse nei seguenti casi:

- incremento del costo del rischio di credito determinato da un aumento dei crediti anomali e di difficile recupero;
- incremento di costi che Banca AideXa deve sostenere per mantenere la liquidità adeguata agli impieghi concessi alla clientela;
- incremento del patrimonio che Banca AideXa deve accantonare a fronte del mutuo erogato.

Il mutuatario ha il rischio di non riuscire a pagare le rate alle scadenze concordate nel piano di ammortamento e, conseguentemente, di vedersi applicato il tasso di mora ovvero a pagare l’intero importo residuo in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto.

Qualora il Cliente ritardi nella soddisfazione di quanto dovuto al garante a seguito della escussione della garanzia da parte di Banca AideXa, il mutuatario, corre il rischio di dover riconoscere al garante, oltre al capitale e agli interessi, anche le spese (ad esempio, spese sostenute per azioni legali, spese per il pignoramento, ...). Inoltre, il mutuatario corre il rischio che il garante, anche prima di aver pagato quanto dovuto a Banca AideXa, agisca contro di lui affinché lo liberi dagli impegni assunti in forza della

garanzia emessa ovvero affinché presti le garanzie necessarie per assicurare al garante il soddisfacimento dei suoi diritti nei seguenti casi: a) quando il garante è stato convenuto in giudizio per il pagamento di quanto dovuto a Banca AideXa; b) quando il Cliente è divenuto insolvente; c) quando il debito di cui al mutuo è divenuto esigibile per la scadenza del termine.

Rischi legati all'uso delle tecniche di comunicazione a distanza

Banca AideXa rende disponibili comunicazioni, documenti e altre funzionalità fruibili mediante accesso all'Area Riservata del sito web di Banca AideXa. I principali rischi sono rappresentati dalla messa a disposizione e trasmissione di dati, documenti ed istruzioni a valere sul rapporto di mutuo X Garantito tramite la rete Internet e dalla registrazione degli stessi su supporto durevole potenzialmente utilizzabili da terzi. Inoltre, la rete Internet e/o il sito web di Banca AideXa potrebbero essere sospesi da Banca AideXa o interrotti da terzi (es. i gestori delle reti telefoniche fisse e mobili, le Autorità, ecc.). In tali casi i servizi fruibili mediante l'Area Riservata potrebbero non essere accessibili.

Requisiti minimi per la richiesta del Mutuo Chirografario X Garantito

Ferma restando la necessità di una valutazione positiva di Banca AideXa in termini di finanziabilità del Cliente, potranno richiedere il mutuo X Garantito i Clienti che rivestono la qualifica di imprese con sede legale in Italia, iscritti alla camera di commercio come "Ditte Individuali", "Società di Persone" e "Società di Capitali", che hanno un'anzianità costitutiva di almeno 24 (ventiquattro) mesi, con un codice ATECO considerato ammissibile dal Fondo di Garanzia, rientranti nella categoria di Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, che abbiano depositato l'ultimo bilancio approvato - o documentazione contabile equivalente - nel registro delle imprese e che presentino un fatturato minimo di Euro 70.000. X Garantito non è destinato a liberi professionisti/lavoratori autonomi, nonché, per chiarezza, a persone fisiche e, quindi, ai consumatori così come definiti dal D.lgs. n. 206/2005.

Per l'esatta individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, alle circolari operative, ai chiarimenti operativi e alle modalità operative disponibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (<https://www.fondidigaranzia.it/>).

In sede di richiesta – irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. – del mutuo X Garantito, Banca AideXa richiede al Cliente documentazione idonea a provare la qualifica soggettiva richiesta per la concessione del mutuo, svolge la propria istruttoria sul merito di credito necessaria alla concessione del mutuo X Garantito ed adempie agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio anche sulla base dei dati e delle informazioni consolidate relative a uno o più conti di pagamento accessibili online e detenuti dal Cliente stesso presso prestatori di servizi di pagamento. Si precisa che le informazioni da ultimo citate possono essere fornite a AideXa (i) sia mediante accesso tramite servizio di informazione sui conti, (ii) sia mediante condivisione di estratti conto ufficiali in formato digitale e disponibili al cliente su proprio Internet Banking.

Nel caso di accesso tramite servizio di informazione sui conti, le informazioni sui conti di pagamento intestati al Cliente ed accessibili on line possono venire acquisite da Banca AideXa, previo esplicito consenso del Cliente medesimo attraverso il servizio svolto dalla società Experian Ireland Limited (di seguito "Experian Ireland"). ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Il servizio svolto da Experian Ireland non comporta alcun costo aggiuntivo per il Cliente.

La sottoscrizione del Mutuo X Garantito è subordinata ai seguenti requisiti:

- A. l'adempimento degli obblighi che il Cliente assume nei confronti di Banca AideXa con il mutuo X Garantito devono essere necessariamente assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI (legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. A) gestito da Medio Credito Centrale S.p.A. In particolare, deve trattarsi di una garanzia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile emessa direttamente nell'interesse del Cliente ed a favore di Banca AideXa. La garanzia prevede la copertura sino ad un massimo dell'80% delle obbligazioni pecuniarie di cui al Contratto di Mutuo che dovessero non essere adempiute dal Cliente (di seguito, la "**Garanzia**") fermo restando l'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle disposizioni operative e/o successive integrazioni di legge emanate, la garanzia diretta è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di soggetto beneficiario finale.
- B. L'erogazione del mutuo X Garantito da parte di Banca AideXa, pertanto, è connessa al rilascio della predetta garanzia emessa nell'interesse del Cliente e a favore di Banca AideXa ai sensi ed in conformità con la normativa applicabile alla Garanzia.
- C. AideXa in sede di istruttoria, potrà richiedere al Cliente un'ulteriore garanzia personale, a prima richiesta, incondizionata, autonoma ed irrevocabile, emessa direttamente nell'interesse del Cliente ed a favore di AideXa. Tale garanzia dovrà prevedere la copertura del 100% delle obbligazioni pecuniarie di cui al Contratto di Mutuo che dovessero non essere

adempite dal Cliente.

- D. X Garantito è un mutuo destinato a Clienti che rivestano la qualifica di Ditte Individuali, Società di Persone e società di capitali rientranti nella categoria di Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, iscritti alla camera di commercio, che abbiano depositato l'ultimo bilancio approvato nel registro delle imprese ed operanti sotto forma di società di capitali. X Garantito non è destinato a persone fisiche che non svolgano attività d'impresa e, quindi, ai consumatori così come definiti dal D.lgs. n. 206/2005. In sede di richiesta del Mutuo X Garantito, Banca AideXa richiede al Cliente documentazione idonea a provare la qualifica soggettiva richiesta per la concessione del mutuo.
- E. La richiesta del Cliente è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. e Banca AideXa svolge la propria istruttoria sul merito di credito necessaria alla concessione del mutuo X Garantito ed adempie agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio anche sulla base delle informazioni consolidate relative a uno o più conti di pagamento intestati al Cliente, intrattenuti presso prestatori di servizi di pagamento terzi rispetto a Banca AideXa. Le informazioni sui predetti conti di pagamento intestati al Cliente possono venire acquisite da Banca AideXa attraverso il servizio di informazioni sui conti di pagamento svolto dalla società Experian Ireland. ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2).
- F. Il servizio svolto da Experian Ireland non comporta alcun costo per il Cliente. Ne consegue che, in sede di richiesta del Mutuo X Garantito, il Cliente dovrà:
- (i) esaminare ed accettare le condizioni contrattuali relative al servizio di informazioni sui conti di pagamento svolto da Experian Ireland rilasciando l'apposito consenso;
 - (ii) indicare a Experian Ireland almeno un conto di pagamento a sé intestato presso prestatori di servizi di pagamento ed accessibile *on line*, rilasciando specifica autorizzazione all'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta del mutuo X Garantito da parte di Banca AideXa, l'erogazione dello stesso è effettuata mediante accredito sul conto corrente intestato al Cliente ed intrattenuto dallo stesso presso AideXa o altro intermediario bancario italiano. Le rate di restituzione del mutuo X Garantito e tutti gli altri importi dovuti dal Cliente a Banca AideXa sono addebitati sul medesimo conto corrente indicato dal Cliente. Il Cliente, pertanto, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni nei confronti di Banca AideXa, dovrà mantenere sul conto corrente i fondi necessari.

Per saperne di più è possibile consultare la seguente documentazione disponibile alla sezione "Trasparenza" sul sito www.aidexa.it:

- A. la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario;
- B. la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" (disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it);
- C. lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d." Legge Antiusura").

Requisiti Minimi per la Richiesta della Nuova Sabatini

La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese (come da raccomandazione CEE 2003/361/CE – meno di 250 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell'art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER;
- e) sono attive in tutti i settori ad eccezione delle imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Investimenti finanziabili e spese ammissibili: per tali definizioni si rimanda alla Normativa Applicabile.

Importo minimo del finanziamento: euro 25.000 (euro venticinquemila/00).

Importo massimo del finanziamento: fino al 100% del costo del progetto d'investimento e comunque fino a un massimo di euro 3.000.000 (euro tremilioni/00). Non è consentito effettuare diverse domande per la stessa sede operativa e per lo stesso progetto di investimento. Il finanziamento può essere concesso utilizzando fondi propri della Banca.

Principali condizioni economiche di X Garantito

Quanto può costare il Mutuo Chirografario X Garantito con durata da 12 a 60 mesi

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale:

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*				
	Durata 12 Mesi	Durata 24 Mesi	Durata 36 Mesi	Durata 48 Mesi	Durata 60 Mesi
Mutuo chirografario ordinario – tasso fisso Il TAEG è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 25.000,00, al tasso massimo del 12,00%, periodicità rata mensile e comprende i seguenti oneri: oneri tributari (imposta di bollo o imposta sostitutiva in funzione del regime applicato), commissione da corrispondere all'erogazione ed eventuale commissione di intermediazione pari ad un massimo del 3%	12,13% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 18,83%)	14,67% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 18,31%)	14,86% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 17,40%)	14,36% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 16,31%)	14,05% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 15,65%)
Mutuo chirografario ordinario – tasso variabile Il TAEG** è calcolato a titolo esemplificativo considerando una richiesta di finanziamento pari a euro 25.000,00, al tasso massimo del 12,00% (dato dalla somma del parametro di indicizzazione, pari a 2,03%, e dello spread massimo, pari a 9,97%), periodicità rata mensile e comprende i seguenti oneri: oneri tributari (imposta di bollo o imposta sostitutiva in funzione del regime applicato), commissione da corrispondere all'erogazione ed eventuale commissione di intermediazione pari ad un massimo del 3%	12,13% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 18,83%)	14,67% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 18,31%)	14,86% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 17,40%)	14,36% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 16,31%)	14,05% (nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 15,65%)

(*) Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione (pari ad un massimo del 3% dell'importo del finanziamento). Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso.

(**) TAEG alla data di sottoscrizione del contratto, soggetto a variazioni in funzione della fluttuazione del parametro di indicizzazione e quindi del TAN.

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata da Banca AideXa in fase di istruttoria.

Il Cliente potrebbe sostenere altri costi non inclusi nel TAEG (es. penali per mancato rispetto delle Covenant; tassi di mora). Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di mutuo.

Si fornisce di seguito l'esempio di calcolo della rata di Mutuo chirografario X Garantito a **tasso fisso** con durata da 12 a 60 mesi

Durata del finanziamento	Importo finanziato	Oneri tributari (**)	Spese di istruttoria	Commissione una tantum per il rilascio garanzia(**)	Importo erogato	TAN	TAEG (*)	Importo rata mensile
durata 12 mesi	25.000 €	16,00 €	125,00 €	0,50%	24.734,00 €	9,50%	12,13%	2.192,08 €
durata 24 mesi	25.000 €	0,25%	250,00 €	0,50%	24.562,50 €	12,00%	14,67%	1.176,83 €
durata 36 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	12,00%	14,86%	830,35 €
durata 48 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	12,00%	14,36%	658,34 €
durata 60 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	12,00%	14,05%	556,11 €

(*) Nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari al 18,83%

(**) Percentuale dell'importo finanziato per durata pari o superiore a 24 mesi

Si fornisce di seguito l'esempio di calcolo della rata di Mutuo chirografario X Garantito a **tasso variabile** con durata da 12 a 60 mesi

Durata del finanziamento	Importo finanziato	Oneri tributari (*)	Spese di istruttoria	Commissione una tantum per il rilascio garanzia	Importo erogato	Euribor 3 mesi 360	Spread	TAN (**)	TAEG (***)	Importo rata mensile
durata 12 mesi	25.000 €	16,00 €	125,00 €	0,50%	24.734,00 €	2,03%	7,47%	9,50%	12,13%	2.192,08 €
durata 24 mesi	25.000 €	0,25%	250,00 €	0,50%	24.562,50 €	2,03%	9,97%	12,00%	14,67%	1.176,83 €
durata 36 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	2,03%	9,97%	12,00%	14,86%	830,35 €
durata 48 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	2,03%	9,97%	12,00%	14,36%	658,34 €
durata 60 mesi	25.000 €	0,25%	500,00 €	0,50%	24.312,50 €	2,03%	9,97%	12,00%	14,05%	556,11 €

(*) Percentuale dell'importo finanziato per durata pari o superiore a 24 mesi

(**) TAN alla data di sottoscrizione del Contratto, soggetto a variazioni in funzione della fluttuazione del parametro di indicizzazione

(***) Nel caso si consideri la commissione di intermediazione del 3%, il TAEG massimo è pari a 18,83%

Le condizioni economiche del Mutuo X Garantito a tasso fisso e variabile con durata da 12 a 60 mesi di seguito riportate sono indicate nella misura massima a favore di Banca AideXa.

Voci	Valori		
Caratteristiche	Importo Massimo (€)		3.000.000€
Spese	Spese per la stipula del Contratto	Spese di istruttoria	12 mesi: 0,50% 24 mesi: 1,00% 36 mesi: 2,00% 48 mesi: 2,00% 60 mesi: 2,00%

		Commissione una tantum per il rilascio garanzia	0,50% dell'importo finanziato	
		Commissione di intermediazione	Fino a un massimo del 3,00% dell'importo finanziato	
	Spese per la gestione del rapporto <i>I costi sono da intendersi per ciascun documento richiesto/inviato</i>	Promemoria scadenza rata (<i>Invio/Messa a disposizione</i>)	CARTACEO Invio presso sede legale del cliente, salvo diversamente concordato	MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE
			0,00 euro ciascuna	0,00 euro ciascuna
		Sollecito rata insoluta	10,00 euro ciascuna	10,00 euro ciascuna
		Altre comunicazioni aisensi del D.Lgs. 385/1993 (es. Documento di Sintesi)	0,80 euro ciascuna	0,00 euro ciascuna
		Spese per certificazione interessi	Per ciascuna richiesta: 10,00 euro	
		Richiesta copia documentazione	Per ciascuna richiesta: 6,25 euro	
	Oneri Tributari	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo finanziato	
Piano di ammortamento	Tipo Piano di ammortamento		Francese a conguaglio	
	Tipo Rata, nel caso di mutuo a tasso fisso		Rata Costante	
	Tipo Rata, nel caso di mutuo a tasso variabile		Rata Variabile	
	Periodicità Rate		Mensile	
Tassi – Contratti a Tasso Fisso	Tasso di interesse (TAN)	12 mesi:	9,50%	
		24 mesi:	12,00%	
		36 mesi:	12,00%	
		48 mesi:	12,00%	
		60 mesi:	12,00%	
	Tasso di Mora (*)		13,50%	
	Tasso rapportato su base annua	12 mesi:	9,92%	
		24 mesi:	12,68%	
		36 mesi:	12,68%	
		48 mesi:	12,68%	
		60 mesi:	12,68%	
Tasso – Contratti a Tasso Variabile	Tasso di interesse (TAN)	12 mesi:	9,50%	
		24 mesi:	12,00%	
		36 mesi:	12,00%	
		48 mesi:	12,00%	
		60 mesi:	12,00%	
	Euribor 3 mesi 360, rilevato il 20 giugno (**)		2,03%	
	Spread	12 mesi:	7,47%	
		24 mesi:	9,97%	
		36 mesi:	9,97%	

		48 mesi:	9,97%
		60 mesi:	9,97%
		Tasso di Mora (*)	13,50%
	Tasso rapportato su base annua	12 mesi:	9,92%
		24 mesi:	12,68%
		36 mesi:	12,68%
		48 mesi:	12,68%
		60 mesi:	12,68%
Altre Spese	Spese da sostenere per lo scioglimento del rapporto	Penale per estinzione o riduzione anticipata sul debito residuo	3,00%
	Spese da sostenere per il mancato rispetto dei Covenants	Penale per mancato rispetto dei Covenants – applicabile su base annua (*)	1,0% dove applicabile

(*) Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto a AideXa si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso nominale annuo.

(**) Aggiornamento: trimestrale, decorrenza: primo giorno del mese di ciascun trimestre (01/01, 01/04, 01/07/, 01/10), rilevazione: valore puntuale del giorno 20 del mese antecedente al trimestre di inizio decorrenza. Se il giorno 20 cade in un festivo, si considera il valore riferito al primo giorno lavorativo successivo. *A titolo esemplificativo: per un mutuo con scadenza prima rata Luglio 2023, verrà applicato l'Euribor 3 Mesi puntuale rilevato in data 20 Giugno 2023.* Il valore dell'indice di riferimento sarà quello rilevato secondo quanto descritto, al momento di finalizzazione del contratto. In caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o della cessazione della sua fornitura verrà utilizzato l'indice di sostituzione indicato nel Piano di sostituzione degli indici disponibile nella sezione trasparenza del sito aidexa.it

Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, estinzione anticipata, portabilità, tempi massimi chiusura rapporto e reclami

Decadenza dal beneficio del termine

Il ritardo e/o mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata del piano di ammortamento del mutuo, e senza necessità di pronuncia giudiziale o avviso, comporta per il Cliente la decadenza dal beneficio del termine e, conseguentemente, l'obbligo di rimborso immediato del debito residuo comprensivo di interessi, anche moratori. Per la dimostrazione del credito di Banca AideXa in qualsiasi sede, sia giudiziale che non faranno piena prova i registri contabili di Banca AideXa tenuti a norma di legge, le comunicazioni obbligatorie o i rendiconti dalla stessa prodotti in relazione al mutuo. Resta espressamente convenuto che nel caso di qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate del mutuo, sulle stesse rate insolute si produrranno, a carico del Cliente, gli interessi al tasso di mora indicato nel Contratto di Mutuo, senza che a loro volta producano interessi dal giorno di scadenza della rata fino al momento del pagamento e fermo restando l'applicazione del tasso minimo indicato nel contratto. In caso di applicazione del tasso di mora non verrà applicato il tasso di interesse corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi.

Altri casi di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto

Banca AideXa, ai sensi dell'art. 1186 del Cod. Civ., potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Cliente qualora quest'ultimo sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesse. Il Cliente è tenuto a dare tempestivo avviso a Banca AideXa, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Posta elettronica Certificata, di ogni variazione del proprio domicilio ai recapiti indicati nel Contratto, pena la decadenza dal beneficio del termine nei casi di inosservanza. Banca AideXa, inoltre, avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., inviando apposita comunicazione al Cliente, qualora:

- il Cliente non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- il Cliente non destini il mutuo alla finalità per cui è stato concesso, e cioè all'attività d'impresa per la quale è stato concesso ovvero, nel caso di finanziamento promosso dal fornitore di beni e/o servizi, non lo destini all'acquisto di beni e/o servizi offerti dal medesimo fornitore;
- il Cliente, o gli eventuali garanti, subiscano anche un solo protesto o procedimento conservativo o esecutivo o ipoteca giudiziale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
- si verifichi la modifica sostanziale dell'oggetto sociale che comporta variazione dell'attività principale del Cliente;
- si verifichi la variazione della compagine sociale del Cliente conseguente all'uscita di vecchi soci o all'ingresso in società di nuovi soci.
- il Cliente non adempia ad uno degli impegni previsti nel paragrafo "Obblighi del Cliente" di cui al contratto di mutuo;

Nei casi di decadenza o di risoluzione Banca AideXa avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per interessi, accessori e capitale ed agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. Sull'importo totale sono dovuti interessi di mora, che non producono a loro volta interessi, dalla data di risoluzione del Contratto fin alla data di estinzione dei debiti secondo la misura pattuita.

Nel caso che allo stesso nominativo fossero concessi più mutui, la decadenza dal beneficio del termine relativa al contratto di mutuo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, e quindi la risoluzione, degli altri contratti di finanziamento eventualmente in essere a nome del Cliente.

Banca AideXa comunica al Cliente la decadenza dal beneficio del termine ovvero la volontà di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto di mutuo a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Resta in capo al Cliente l'obbligo di comunicare immediatamente a mezzo raccomandata A/R o PEC a Banca AideXa il venir meno per qualsiasi motivo dei presupposti previsti per la concessione e per la sussistenza del mutuo e il verificarsi di eventi che possano incidere sui termini e condizioni concordati in relazione allo stesso.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo, in qualsiasi momento purché in coincidenza con la scadenza di una rata, a condizione che:

- il Cliente abbia dato preavviso scritto alla Banca della sua volontà di volersi avvalere della facoltà di estinzione anticipata almeno 10 giorni prima della data di scadenza della rata; in caso di rimborso totale risultino o vengano contestualmente saldati (i) gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti alla Banca, (ii) la rata in scadenza il giorno dell'estinzione, (iii) le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, e (iv) ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito nei confronti del Cliente alla data in cui dovrebbe avere effetto l'estinzione;

L'esercizio di dette facoltà comporta l'applicazione della penale per estinzione o riduzione anticipata applicabile sul debito residuo in conformità a quanto riportato nel Documento di Sintesi del contratto. Il versamento di suddetta penale dovrà eseguirsi insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito (a titolo esemplificativo e non esaustivo a seguito della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto).

Le Parti concordano che i rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Portabilità (surroga)

Ai sensi degli artt. 1202 del Codice Civile e 120-quater del Testo Unico Bancario, in qualsiasi momento il Cliente ha facoltà di richiedere ad un altro intermediario finanziario o banca un nuovo finanziamento da una diversa banca o altro intermediario per rimborsare quanto dovuto a AideXa ai sensi del contratto di mutuo chirografario X Garantito con durata da 12 a 60 mesi. L'esercizio da parte del Cliente della facoltà di surroga non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore di AideXa. Per effetto della surroga, l'intermediario/banca mutuante subentra nelle eventuali garanzie, personali e reali, accessorie al credito di cui al vecchio contratto di mutuo chirografario di AideXa. La surroga comporta il trasferimento del contratto, ai termini e condizioni stipulate tra il Cliente e AideXa subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura a carico del Cliente. Tale disciplina relativa alla surroga si applica se il Cliente è una micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del contratto del Mutuo X Garantito avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento allegato al contratto stesso, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca AideXa, relative all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e controversie" del Sito, oppure a mezzo posta elettronica alla casella PEC reclami.aidexa@legalmail.it o all'indirizzo reclami@aidexa.it, oppure a mezzo lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami di AideXa all'indirizzo "Banca AideXa S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cusani 10 - 20121 Milano (MI)", che deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Banca AideXa al numero di telefono sopra riportato. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it, sul sito www.aidexa.it, sezione "Trasparenza".

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente e/o Banca AideXa possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Legenda

VOCE	DESCRIZIONE
Erogazione	Versamento da parte di AideXa al Cliente dell'importo concesso a titolo di mutuo.
Euribor 3 mesi	Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Viene rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici. Tale parametro viene rilevato dalle principali piattaforme di informazione finanziaria e pubblicato giornalmente dal quotidiano "il Sole 24 ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali. Qualora, alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato non fosse comunque rilevabile, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile, comunicata dallo stesso Comitato di Gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) sul proprio sito web.
Indice Sostitutivo	È l'indice che, in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o della cessazione della sua fornitura verrà utilizzato. I dettagli sono rappresentati nel Piano di sostituzione degli indici disponibile nella sezione trasparenza di aidexa.it
Oneri Tributari	Imposte e oneri, dovuti dal Cliente a AideXa nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente. Imposta di Bollo: imposta applicata per operazioni con durata inferiore o uguale a 18 mesi in quanto il finanziamento è regolato su un conto corrente aperto presso una banca diversa da AideXa - ai sensi dell'art. 13 – comma 2 bis, nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/72. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso. Imposta sostitutiva: imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% dell'importo del finanziamento applicata per operazioni di durata superiore a 18 mesi ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Interesse	Corrispettivo dovuto a AideXa per l'uso del capitale concesso a titolo di mutuo, che consiste in una somma di denaro proporzionale al capitale e alla periodicità di rimborso delle rate.
Interesse di mora	Interesse che il cliente è tenuto a pagare a AideXa nel caso di ritardo nel pagamento di una rata di rimborso del mutuo.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione	Il parametro di indicizzazione è l'indice di riferimento per la determinazione del tasso di interesse prescelto dalle parti del mutuo. Il parametro di indicizzazione, unitamente allo Spread, determina il Tasso Annuo Nominale del Mutuo.
Piano di Sostituzione degli indici	Documento, predisposto in conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – "TUB"), che disciplina le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o della cessazione della sua fornitura
Spread	Valore percentuale che costituisce il corrispettivo della banca per il capitale mutuato e che, sommato al Parametro di indicizzazione, determina il Tasso Annuo Nominale del Mutuo.
Tasso di interesse	Parametro di indicizzazione + Spread.

Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del mutuo restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria, commissione una tantum per il rilascio garanzie della pratica e di riscossione della rata, nonché eventuali commissioni di intermediazione e le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.
Tasso di interesse annuo nominale (T.A.N.)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardato/mancato pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Il TEG indica il costo complessivo del credito, determinato in base alle legge sull'usura. Il TEG del finanziamento, si confronta con il TEGM (tasso effettivo globale medio) al fine di stabilire che la singola pratica non superi la soglia di usura da quest'ultimo determinato.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Il TEGM è un indicatore pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (n. 108/1996, art. 2, comma 4). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento, aumentarlo di un quarto ed aggiungere 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
Tasso fisso	Tasso che resta invariato per tutta la durata del Contratto di Mutuo.
Tasso variabile	Tasso dato dalla somma algebrica del Parametro di indicizzazione e dello Spread che varia periodicamente in correlazione alle variazioni periodiche del Parametro di indicizzazione
Tasso rapportato su base annua	Il tasso rapportato su base annua è calcolato prendendo a riferimento il tasso nominale annuo e tenendo conto degli effetti della capitalizzazione composta degli interessi.
Tipo Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipo rata	Rata costante: nel Mutuo a Tasso fisso la rata, data dalla somma di quota capitale e quota interessi, resta identica per tutta la durata del Mutuo. Rata variabile: nel Mutuo a Tasso variabile la somma di quota capitale e quota interessi varia periodicamente, in aumento o diminuzione, in funzione della variazione del Parametro di indicizzazione.

Commissione di Intermediazione	Commissioni (eventuali) riconosciute agli intermediari del credito (i.e. mediatori creditizi) e pagate direttamente dal cliente, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
T.A.N. minimo (floor)	Tasso annuo nominale minimo applicato al finanziamento applicabile qualora la somma algebrica delle componenti del T.A.N. determini un risultato inferiore al minimo
Commissione una tantum per il rilascio garanzia	Commissione una tantum per la richiesta e l'ottenimento della garanzia volta a coprire le spese amministrative e operative sostenute per la valutazione e richiesta di attivazione della garanzia a supporto del finanziamento. Tale commissione, per la sua natura, non è rimborsabile in caso di estinzione anticipato.